

Premesso che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale);

Visti in particolare gli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) ai sensi dei quali, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, i beni afferenti al demanio idrico regionale sono sdemanializzati e successivamente alienati mediante procedure ad evidenza pubblica ai soggetti interessati, qualora il Comune in cui si trova il bene sdemanializzato, non abbia manifestato l'interesse all'acquisizione del bene;

Visto altresì l'articolo 4, comma 4, della citata legge regionale, ai sensi del quale con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e, in particolare, le procedure di trasferimento previste agli articoli 5 e 6;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione n. 746 di data 4 maggio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";

Decreta

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -